

Tribunale di Perugia, sez. lav. 19 marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile n. 1243/2007 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

CN., elettivamente domiciliato in Perugia, via (...), presso lo studio degli avv.ti MB. e MQ. che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

L'A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Perugia, corso (...), presso lo studio degli avv.ti DD. e GP., che la rappresentano e difendono per procura a margine della memoria di costituzione

- resistente -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18 marzo 2013, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17 settembre 2007 CN., dipendente della società L'A. S.r.l. dall'8 aprile 1999 (dapprima in forza di contratto di apprendistato di 24 mesi per il conseguimento della qualifica di "apprendista addetto all'insieme delle operazioni nei centri di distribuzione, IV livello" poi, dal 7 aprile 2001, in forza di "contratto di lavoro a tempo indeterminato" con qualifica di "addetto all'insieme delle operazioni nei centri di distribuzione IV livello") ha domandato l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nel superiore III livello e ad ottenere le conseguenti differenze retributive, per aver svolto dal marzo 2002 al gennaio 2006, senza interruzioni, mansioni corrispondenti alla qualifica superiore.

Il ricorrente ha inoltre domandato che venisse accertato che, a partire dal 31 luglio 2006 ovvero dal 26 febbraio 2007 (dopo un infortunio al femore, il successivo intervento chirurgico e la convalescenza), il suo demansionamento e, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, subito.

La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, ha contestato le pretese attoree assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. All'esito della prova orale ammessa per l'accertamento delle

mansioni concretamente svolte dal ricorrente, all'udienza odierna, previa discussione delle parti, la causa è stata decisa.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le considerazioni di seguito esposte.

Il ricorrente, onde ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nella categoria superiore, assume di aver svolto le mansioni di magazziniere fino al marzo 2002, provvedendo per lo più - alla movimentazione fisica delle merci (scarico della merce dal camion dei fornitori, pesatura dei prodotti, collocazione dei medesimi in magazzino e preparazione dei prodotti per la spedizione nei vari punti vendita). Assume poi che, poco dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, dapprima venne affiancato al responsabile del reparto ortofrutta sig. FC., iniziando così ad intrattenere rapporti con i fornitori e con i punti vendita e, sin dal marzo 2002, acquisite cognizioni tecniche ed esperienza in azienda, svolse mansioni di maggior responsabilità (il ricevimento merce, il controllo della merce in entrata con le verifiche della corrispondenza rispetto agli ordini effettuati e della data di scadenza dei prodotti, la sistemazione della merce mediante personal computer dotato di apposito programma, lo stoccaggio dei prodotti, la convalida ed il riscontro delle bolle di accompagnamento, la gestione dei rapporti commerciali con i fornitori ed i punti vendita).

In successione cronologica, il ricorrente assume poi che, dopo aver subito un infortunio al ginocchio destro, risolto con intervento chirurgico e successiva convalescenza, al rientro al lavoro, era tornato a svolgere dapprima le sole funzioni di magazziniere e, dopo un nuovo infortunio dovuto a sforzi non più compatibili con il proprio stato di salute, era stato addirittura adibito alle mansioni ancor più dequalificanti di addetto allo smaltimento di rifiuti (cartone, nylon, legno) ed (alla pulizia del piazzale antistante lo stabile (ivi compreso il taglio dell'erba).

Così ricostruiti i fatti posti a fondamento dell'azione, ritiene questo Giudice che le emergenze processuali agli atti non consentono accertamento positivo degli elementi costitutivi dei diritti vantati dal ricorrente.'

Va a riguardo premesso che, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata. In breve, non basta dire (come efficacemente afferma Cass. 8025/03): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass. sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id., 12/5/2006 n. 11037).

Affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni

disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa. In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della, qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (Cass. sez. lavoro, 24.10.2005, n. 20523; Cass. sez. lavoro, 21.5.2003, n. 8025).

Nel caso di specie, il lavoratore si è limitato ad indicare le mansioni svolte ed ha prodotto le declaratorie della qualifica posseduta e di quella rivendicata ma soltanto di quella superiore ha effettuato una analitica descrizione tacendo ogni descrizione della declaratoria contrattuale inferiore e degli elementi differenziali tra le due. Ha così precluso al Giudicante idoneo giudizio di comparazione.

Né superano le lacune assertive evidenziate le deduzioni istruttorie articolate nel ricorso, tutte inidonee alla dimostrazione dell'ampliamento del grado di conoscenza tecnica e del grado di autonomia del lavoratore. Prive di pregio risultano poi le allegazioni di parte ricorrente circa il valore confessorio da attribuire alle circostanze, riferite ex adverso, del superiore inquadramento effettuato nei confronti di altro lavoratore (SV.) nonché dell'espletamento, dal 2002, di alcune attività di ufficio.

Quanto alle prime, offre smentita all'assunto il rilievo che ciascuna variazione relativa a diversi rapporti di lavoro subordinato risulta ininfluenza rispetto al caso di specie e, quanto alle seconde, il rilievo che nello stesso livello di inquadramento del ricorrente (v. doc. n. 3 fasc. parte ric.te), sono previste attività di magazziniere "addetto alla vendita" (punto 11) ovvero di "addetto a mansioni di ordine di segreteria" (punto 14): attività del tutto compatibili con le mansioni cui parte ricorrente attribuisce idoneità al superiore inquadramento ai sensi dell'art. 2103 c.c.

Analoga delibazione negativa merita l'ulteriore pretesa relativa al demansionamento subito dal ricorrente dopo l'infortunio al ginocchio destro e la lombalgia da sforzo che lo colpirono nel luglio del 2006 e nel febbraio 2007.

Dalle testimonianze agli atti risulta invero che al rientro in servizio, dopo i due periodi di convalescenza evidenziati, il Ce. si trovò a svolgere le consuete mansioni di magazziniere soltanto per carichi leggeri (v. dep. Teste BM.) e solo occasionalmente, per scelta dei responsabili al fine di individuare attività più compatibili con il suo stato di salute, venne adibito allo smaltimento imballaggi ed al reparto secchi mentre l'attività del taglio dell'erba e della pulizia del piazzale antistante la società rimase episodio isolato (testi B., M., B.).

Nel contesto desumibile dalle evidenziate emergenze processuali i mutamenti delle mansioni attribuite al ricorrente risultano espressione dello ius variandi di cui risulta titolare il datore di lavoro durante il rapporto e dunque non possono essere poste a fondamento delle pretese azionate,, anche sul piano creditorio.

Dalle considerazioni che precedono discende l'integrale reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'entità degli incumbenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia ai sensi del D.M. Giustizia 140/2012, fonte applicabile a tutte le controversie in cui le prestazioni non siano ancora esaurite (Cass. sez. unite, 17405/2012).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in Euro 2.600 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Perugia il 18 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2013.